

Il federalismo asimmetrico nella letteratura internazionale

Lisa Grazzini*

Nell'ambito degli studi di Economia Pubblica, un recente filone di letteratura ha iniziato a occuparsi di una forma particolare di federalismo: il federalismo o decentramento asimmetrico, anche detto *menu federalism* o federalismo *à la carte*. Con tale terminologia si fa riferimento a quei contesti istituzionali dove giurisdizioni locali poste allo stesso livello di responsabilità di governo (ad esempio, Comuni, Città Metropolitane o Regioni) hanno differenti poteri sia di prelievo fiscale che di spesa. Esistono molti Paesi che hanno adottato tale architettura federale come, ad esempio, la Spagna con la Catalogna, la Galizia, Navarra e i Paesi Baschi; la Gran Bretagna con la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord; la Francia con la Corsica e la Bretagna; ma anche l'Italia con le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Da un punto di vista economico, il grado di decentramento di un Paese dipende dal classico trade-off tra sfruttamento di economie di scala (con un maggiore accentrimento) e migliore soddisfacimento delle preferenze dei cittadini di diverse comunità locali (con un maggiore decentramento). I termini di tale trade-off sono però in continua evoluzione perché non solo la tecnologia per produrre i beni pubblici locali cambia grazie ai processi di innovazione ma anche le stesse preferenze variano per motivi economico-politici. Ciò può comportare che, con l'andare del tempo, emergano domande di maggiore autonomia da parte di alcuni territori rispetto allo *status quo* soprattutto quando, come sottolineato da Brennan e Buchanan nel 1980, la fornitura di beni pubblici e il livello di tassazione decisi a livello centrale non sono Pareto efficienti.

Per capire quali possono essere le giustificazioni di un federalismo asimmetrico, la letteratura economica ha tentato di mettere in evidenza possibili vantaggi e svantaggi. Innanzitutto, come sottolineato da Congleton nel 2015, è necessario coniugare un'analisi standard dal lato della *domanda* per via delle diverse preferenze dei cittadini in tema di beni pubblici locali e imposte a un'analisi dal lato dell'*offerta* relativa alla differente capacità/efficienza delle diverse giurisdizioni di fornire beni pubblici locali. A questo proposito, Oates in un lavoro del 1999 sottolinea che il federalismo asimmetrico potrebbe favorire la sperimentazione di politiche pubbliche innovative da parte soltanto di alcune giurisdizioni (*laboratory federalism*). Tali politiche, in caso di successo, potrebbero poi essere "imitate" da altre giurisdizioni mentre, in caso di insuccesso, potrebbero essere abbandonate con eventuali perdite limitate alle giurisdizioni dove sono state sperimentate e non su tutto il territorio. Altri studi (ad esempio Rose-Ackerman, 1980 e Strumpf, 2002) hanno però sottolineato che l'adozione di politiche innovative da parte di alcune comunità comporta dei benefici di tipo informativo (delle vere e proprie esternalità positive) a favore delle altre che po-

trebbero quindi avere incentivo a comportarsi da *free-rider* facendo sì che alla fine emerga un livello inefficientemente basso di innovazione e sperimentazione nelle politiche pubbliche locali. Non è quindi chiaro se il federalismo asimmetrico possa favorire o meno l'adozione di politiche pubbliche innovative.

Un altro aspetto che è stato analizzato riguarda le possibili implicazioni del decentramento asimmetrico sulle politiche redistributive. In un contesto con elevata mobilità dei cittadini, ad esempio, Ania e Wagener nel 2016 hanno mostrato che potrebbero ridursi le possibilità di mettere in atto politiche redistributive locali che favoriscono i poveri perché politiche unilaterali di tale tipo tendono a non essere imitate mentre tendono a essere imitate politiche che, al contrario, sono meno generose con le fasce più povere della popolazione.

In ogni caso, qualsiasi risultato di federalismo asimmetrico non può che derivare da una negoziazione che coinvolge governo centrale e governi locali. Come messo in evidenza da Congleton et al. (2003), chiederanno maggiore autonomia soprattutto le giurisdizioni più ricche e/o con elevati livelli di intensità delle loro preferenze per una offerta maggiormente decentrata di beni pubblici locali. Le altre giurisdizioni, per le quali sarà più conveniente mantenere un'offerta centralizzata, preferiranno non contrastare il federalismo asimmetrico se da questo possono ricavare benefici in termini di esternalità positive o comunque se non subiscono danni per esternalità negative. Ovviamente il risultato finale della negoziazione dipenderà dal potere contrattuale che ciascuna controparte riuscirà ad avere e, laddove la sperequazione territoriale della ricchezza è molto elevata, è probabile che siano le comunità più ricche a trovarsi in posizioni iniziali di vantaggio. In tali realtà, il federalismo asimmetrico potrebbe quindi amplificare la sperequazione tra territori già esistenti, acuendo i conflitti sociali e – in casi estremi – comportando riflessi negativi sulla stabilità politica del Paese. Infatti, come sottolineato da Spolaore nei suoi studi del 2010, se da un lato il decentramento può essere uno strumento per favorire la stabilità di un paese permettendo alle comunità locali di offrire il livello ottimale di beni pubblici ai propri residenti, dall'altro lato, in caso di iniziative tese alla secessione, può aumentarne la probabilità di successo. Quale tra questi due effetti risulta dominante sull'altro dipende dal grado di decentramento di un Paese e dalla qualità delle sue istituzioni democratiche per cui, nel caso specifico del federalismo asimmetrico, al momento, non è stata raggiunta una risposta unanime al quesito se il ricorso a forme di decentramento asimmetrico possa favorire o al contrario mettere in pericolo la stabilità politica di un paese.

* Università degli studi di Firenze



Regionalismo e riparto di risorse: il metodo del costo storico, del costo medio, dei fabbisogni standard

Patrizia Lattarulo*

La Legge Quadro sull'Autonomia recentemente proposta dal Ministro per gli Affari regionali, di cui si sta oggi discutendo a livello politico ed istituzionale, dispone alcuni importanti cambiamenti rispetto a quanto previsto dai precedenti governi. Si tratta di una legge generale, che pur non risolvendo i molti nodi critici, è certamente rivolta a modificare il quadro dei principi e degli obiettivi nei quali inserire le trattative. In questo nuovo contesto è forte il riferimento ai principi di equità e solidarietà, così come il richiamo alla partecipazione collettiva ai processi di risanamento finanziario del paese. È più esplicita, inoltre, rispetto ai precedenti documenti, la continuità con l'Art. 116 della Costituzione e la L.42/2009 e quindi il radicamento nel processo federalista avviato anni addietro. Viene quindi indicato come criterio preferenziale per la definizione delle risorse da assicurare ai territori quello dei costi standard/livelli essenziali delle prestazioni. Solo in subordine e in via transitoria sarà possibile fare ricorso al criterio della spesa storica, mentre viene del tutto superato il criterio del costo medio, presente invece nella precedente nota emessa dal Ministero dell'economia e finanza, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (Marzo 2019).

Il costo storico è il criterio più conservativo


Il metodo di regionalizzazione del costo storico implica che le risorse oggi spese dallo Stato per l'offerta dei servizi nelle tre regioni vengano trasferite in capo a queste ultime. Se le amministrazioni regionali fossero davvero più efficienti, come oggi dichiarato, le regioni sarebbero in grado di offrire più servizi con le stesse risorse, traendo vantaggio dalla maggiore capacità di offerta e, presumibilmente, anche da una più elevata disponibilità a pagare dei cittadini per livelli superiori dei servizi. Inoltre, i cambiamenti potrebbero riguardare anche solo l'ente che offre il servizio sul territorio senza conseguenze dirette sulle altre regioni. Prendendo a riferimento l'istruzione a titolo esemplificativo, gli importi della spesa statale regionalizzata relativa alle tre regioni (istruzione primaria e secondaria) per l'intero servizio sarebbero pari a quasi 10 miliardi (dati RGS 2017): 4,6 in Lombardia, 2,3 in Veneto e 2 in Emilia, importi non trascurabili rispetto ai bilanci attuali delle regioni. Il riferimento all'istruzione ha il solo scopo di rendere facilmente intuibile l'esercizio di simulazione.

Questa rappresenta nell'immediato l'ipotesi più conservativa, anche se molte riserve erano sorte in una prima fase del dibattito riguardo alla possibile evoluzione dalla situazione attuale. È necessario tener conto, infatti, degli andamenti del ciclo economico e della base imponibile che potranno riguardare il Paese e le singole regioni, determinando posizioni di vantaggio per alcune aree, nonché delle politiche nazionali che potranno intervenire su questi cespiti a carico di tutto il territorio in modo indistinto, come per altro già avvenuto per l'Irap. Neutrale nell'anno di avvio, potrebbe presentare criticità negli anni a seguire soprattutto dal punto di vista della partecipazione al controllo dei conti pubblici attraverso la fiscalità generale, eventualmente decurtata proprio nelle regioni più ricche¹. A questo proposito la Legge Quadro interviene prevedendo il contributo solidale di tutte le regioni agli impegni di risanamento delle finanze del Paese.

Per dare correttamente seguito ai principi del federalismo è naturale attendersi, inoltre, che a questi importi di spesa corrispondano prelievi di risorse proprie sul territorio. Solo così troverebbe adeguata applicazione il principio dell'autonomia e della responsabilizzazione degli enti, alla base dell'assetto federalista. Le regioni propongono, quindi, di avere accesso ad una compartecipazione al prelievo dell'Irpef e una corrispondente sovraim-

posta, tale da consentire qualche margine di autonomia. Nella figura a seguire riportiamo il rapporto tra la spesa per istruzione nelle regioni e il gettito Irpef proveniente dai territori. Non è sorprendente notare che oggi in alcune aree del Paese il 25% del prelievo sarebbe sufficiente a coprire tutto il costo dell'istruzione, mentre in altre aree, finanziare questo servizio agli attuali livelli di offerta, assorbirebbe il 40% delle risorse prodotte. Mantenere gli attuali livelli di servizi richiederebbe, dunque, molti più sforzi in alcune aree rispetto ad altre, a causa sia dei maggiori costi delle prestazioni in alcune aree, che della inferiore base imponibile.

Figura 1
RAPPORTO TRA LA SPESA TOTALE PER L'ISTRUZIONE (PRIMARIA E SECONDARIA) E IL GETTITO IRPEF
Valori % 2017




Il metodo del costo medio, l'ipotesi più lontana dai principi del federalismo

L'applicazione del costo medio nazionale procapite, previsto dalla nota del MEF (Marzo 2019) e poi superato dalla proposta di Legge Quadro, stabilisce che ad ogni cittadino del Paese corrisponda un uguale importo per finanziare l'istruzione (nel caso qui considerato), indipendentemente dalla domanda, dai costi e dalle necessità educative. La spesa media procapite è senza dubbio differenziata tra regioni, dai 700 euro della Calabria ai 470 dell'Emilia, a causa della diversa composizione demografica, delle caratteristiche dell'offerta, delle caratteristiche della domanda, della diversa conformazione territoriale, forse anche della diversa efficienza nell'offerta del servizio². Sotto il vincolo di invarianza della spesa pubblica complessiva per l'istruzione, questo criterio comporta una importante redistribuzione tra territori. È, infatti, possibile calcolare che a partire dagli attuali 27 miliardi di costi per l'offerta del servizio nel Paese, 3,5 (pari al 12,5%) dovranno riallocarsi. Alcune regioni vedranno ridursi i fondi fino al 25% e altre potranno utilizzare fino al 17% in più delle risorse storiche. Questo è il criterio che si allontanerebbe di più dalla situazione attuale, senza rispondere ai principi del federalismo rivolti ad assecondare le differenze territoriali della domanda.

¹ Zanardi A. (2019), *Audizione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'art. 116, 3° comma, della Costituzione*, Audizione UPB presso la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale, 10 luglio.

² Viesti G. (2019), *Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale*, Laterza, disponibile in: https://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2179. Zanardi (2019), *op. cit.*

Figura 2
DIFFERENZA TRA SPESA STORICA E MEDIA NAZIONALE (ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA). 2017
 Valori % sulla spesa storica



Il metodo dei fabbisogni standard/livelli essenziali delle prestazioni

Il metodo dei fabbisogni standard è quello che meglio si inserisce nel percorso di federalismo avviato con le riforme degli artt. 119 e 116 della Costituzione (che ha trovato attuazione nella successiva L. 42/2009), è quindi il sistema più coerente con l'attuale quadro normativo, all'interno del quale queste richieste sono tenute a collocarsi³.

Si tratta di un metodo diffusamente condiviso, frutto di un lungo confronto tecnico e politico. Ormai avviato nel complesso mondo dei comuni, in ambito regionale viene oggi applicato in sanità, anche se ancora in modo incompleto, pur avendo raggiunto importanti risultati.

Come noto, la riforma introdotta dalla L. 42/2009 si basa su tre pilastri fondamentali:

1. la garanzia di livelli di servizio essenziali (Lep) uniformi in tutto il Paese, eventuali servizi aggiuntivi sono invece a carico delle collettività locali;
2. il riconoscimento di un corrispettivo univoco a tutte le Regioni, commisurato a parametri di costo omogenei, in modo da permettere la copertura dei servizi essenziali senza compensare gli extra costi o inefficienze;
3. l'importanza dei trasferimenti, di tipo verticale rivolti a garantire livelli essenziali di servizio uniformi (punto (ii)), e di tipo orizzontale rivolti a compensare la diversa base imponibile nei territori, consentendo l'offerta di servizi extra-standard anche nelle aree deboli.

La riforma federalista era indirizzata, infatti, a un riordino dell'assetto verticale dello Stato verso un maggiore decentramento, che garantisse maggiore autonomia alle regioni. Si basa sulla distinzione tra servizi essenziali (Lea), garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini, e servizi non essenziali (Extra-Lea), finanziati attraverso lo sforzo fiscale locale. Nello stesso tempo, le risorse per i servizi essenziali dovevano essere commisurate a "costi standard" uniformi nel Paese. Eventuali costi extra standard, presumibilmente riconducibili ad inefficienze, sarebbero stati finanziati a carico della comunità locale. Al contrario, una amministrazione più efficiente, secondo i principi della riforma, sarà nelle condizioni di produrre un livello più elevato di servizi.

Anche sulla base di questi principi ci si aspetterebbe che siano le regioni più efficienti a spingere per un maggior decentramento.

Si tratta, dunque, di un modello complesso e virtuoso, rivolto a tenere contemporaneamente conto dell'efficienza nell'offerta dei servizi, senza trascurare i bisogni fondamentali dei cittadini. In questo contesto trasferimenti verticali verrebbero attivati per consentire il raggiungimento dei Livelli di servizi essenziali nelle aree più in difficoltà; mentre trasferimenti orizzontali dovranno compensare la diversa base imponibile, e consentire di offrire servizi extrastandard anche nelle aree economicamente più disagiate.

Nonostante l'ampia condivisione di questo modello di riordino nell'attribuzione di risorse agli enti per la prestazione di servizi riscontrata nella fase di avvio della riforma federalista, è necessario ricordare le non poche difficoltà metodologiche, tecniche e politiche che hanno portato ad una applicazione solo limitata di questi principi. In primo luogo, ad esempio, la definizione degli indicatori è complessa e risente delle basi informative disponibili, spesso parziali. In secondo luogo, la definizione degli indicatori non è affatto neutrale, ma è condizionata dagli indirizzi politici. Inoltre, la trasparenza dell'analisi quantitativa è evidentemente un aspetto di fondamentale importanza nell'intero processo, perché destinata a rappresentare il benchmark di riferimento.

L'applicazione del metodo dei fabbisogni standard/livelli essenziali delle prestazioni è oggi invocato contemporaneamente dalle regioni più ricche, che contano sul riconoscimento di una maggiore efficienza nell'offerta e quindi su costi standard più bassi, e dalle regioni più povere, che contano sul riconoscimento di una offerta di servizi attualmente inferiore ai livelli essenziali, che troverebbe compensazione. La proposta di Legge Quadro, rispetto ai precedenti documenti, sottolinea l'obiettivo di garantire livelli uniformi della prestazioni sul territorio, piuttosto che la copertura dei fabbisogni standard. Nonostante si tratti di due facce della stessa medaglia, la distinzione non è solo terminologica.

Ritornando all'esempio dell'istruzione, il costo per studente può rappresentare una prima approssimazione di costo standard (una approssimazione lorda che non tiene conto del tipo di istruzione, né del ricorso al tempo pieno o del ricorso al sostegno ...), mentre la popolazione in età scolare, può rappresentare una prima proxy del fabbisogno (anche in questo caso una approssimazione lorda, che non tiene conto delle caratteristiche della popolazione). A risorse complessive invariate, si stimano le somme da riallocare sulla base della popolazione in età scolare o del numero di studenti. In entrambi i casi gli importi sarebbero inferiori al criterio del costo medio (rispettivamente 2,5 e 1,6 miliardi), dimostrando che con questi metodi la distribuzione si discosterebbe solo in parte da quella attuale. In particolare, inoltre, nel caso dell'istruzione l'attuale metodo di riparto tra regioni è già largamente improntato alla distribuzione degli studenti sul territorio e al relativo costo. Da un lato, dunque, il criterio del fabbisogno standard comporta che l'istruzione abbia lo stesso costo per ogni studente indipendentemente dal luogo di residenza o studio; dall'altro il criterio dei livelli essenziali delle prestazioni richiede che in ogni parte del paese ogni cittadino possa godere delle stesse possibilità educative, indipendentemente (e quindi compensando) dal reddito familiare e dalle condizioni del contesto economico-sociale in cui è inserito. Le esperienze fino ad oggi in campo nel nostro paese dimostrano quanto sia complesso raggiungere l'equilibrio tra questi due principi.

Tabella 1
DALLA SPESA STORICA A DIVERSI CRITERI DI RIPARTO - RISORSE TRASFERITE TRA REGIONI - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

	Miliardi	Valori %
Dalla spesa storica alla spesa media	3,5	12%
Dalla spesa storica alla pop. in età scolare (proxy fabbisogno)	2,5	9%
Dalla spesa storica al costo uniforme per studente (proxy costo standard)	1,6	6%

³ Petretto A. (2019), "Federalismo differenziato e finanza delle regioni a statuto ordinario: due riforme necessariamente concomitanti", Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Palazzo San Macuto, Roma, Audizione, 12 giugno, in *Astrid Rassegna*, luglio.

Effetti finanziari delle richieste di autonomia regionale

Leonzio Rizzo* e Riccardo Secomandi**

Partendo dal testo delle bozze di intesa tra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia del 15 febbraio 2019 e utilizzando la spesa statale regionalizzata è stato possibile ottenere i flussi di risorse necessari a soddisfare le richieste di decentramento delle funzioni. La spesa regionalizzata di tutte le funzioni richieste per le tre regioni è pari a 16,2 miliardi di euro, ovvero a circa il 32% della spesa regionalizzata totale delle Regioni a Statuto Ordinario, per l'Emilia Romagna equivale a 871 euro pro capite, per il Veneto di 901 euro pro capite e per la Lombardia di 789 euro pro capite.

Come finanziare tale spesa? Facendo riferimento alla Legge 42/2009 è possibile individuare uno schema di compartecipazioni. Se ad esempio si finanziasse la spesa regionalizzata per tutte le funzioni richieste dalle tre regioni, sarebbe necessaria una compartecipazione Irpef che andrebbe alle regioni pari al 22,4% del gettito Irpef locale. Questa compartecipazione finanzierebbe interamente la spesa della Lombardia, che è la regione con il rapporto tra spesa e imposta Irpef minore tra tutte le regioni italiane a Statuto Ordinario. Poi è necessaria un'ulteriore compartecipazione del 14% che finanzia la somma delle differenze tra la spesa regionalizzata e la compartecipazione al 22,4% delle altre regioni. Un finanziamento così strutturato implica che le regioni ricche finanzino parte della spesa delle regioni povere. Infatti le regioni ricche avrebbero bisogno di una compartecipazione al gettito Irpef aggiuntiva inferiore al 14% per finanziare la propria spesa mentre le regioni più povere necessiterebbero di una compartecipazione superiore al 14%.

All'interno delle intese è contemplata una clausola di salvaguardia nell'ipotesi in cui non siano approvati i fabbisogni standard entro tre anni dall'emanazione dei decreti che avviano le autonomie regionali. È previsto che alle regioni a cui è concessa l'autonomia sia riconosciuta la spesa media nazionale. Poiché è anche previsto che l'operazione non debba implicare incrementi di pressione fiscale, ciò implicherebbe un trasferimento di risorse da alcune regioni con spesa pro-capite superiore alla spesa media nazionale ad altre regioni con spesa pro-capite inferiore alla spesa media nazionale. Nel caso in cui tutte le funzioni di spesa richieste siano trasferite ad Emilia Romagna, Veneto Lombardia spetterebbero 2,7 miliardi in più rispetto alla spesa storica, il 17% in più, nel dettaglio 468 milioni per l'Emilia Romagna, 1.871 milioni per la Lombardia e 367 milioni per il Veneto. Nel caso in cui l'istruzione venisse esclusa dalle funzioni di spesa devolute vi sarebbe un incremento complessivo di risorse per le tre regioni di 1,3 miliardi, il 21% in più di quanto attualmente ricevono.

Nell'articolo 5 delle intese è scritto anche che *"l'eventuale variazione di gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati ... rispetto a quanto venga riconosciuto in applicazione dei fabbisogni standard ... è di competenza della Regione"*. Quindi nei due anni in cui la compartecipazione rimane fissa se vi è un aumento di gettito che porta a incassare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare i fabbisogni standard, tale aumento di gettito resterebbe nel territorio ove è stato generato. Sarebbe gettito in più oltre quello necessario a soddisfare i fabbisogni standard. Dopo aver calcolato l'aliquota della compartecipazione Irpef in modo da coprire la spesa regionalizzata per tutte le funzioni richieste comprensive dei trasferimenti necessari a raggiungere la media nazionale, sempre nel caso in cui non vengano approvati i fabbisogni standard, se si ipotizza una crescita del gettito Irpef sul territorio nazionale che rifletta le differenze nella crescita stimata per il 2019 dei consumi regionali, crescita superiore nelle regioni del Centro Nord rispetto a quelle del Centro Sud, si trova che il gettito da

compartecipazione aumenta a favore di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto di 296 milioni di euro, circa il 45% dell'incremento totale per tutte le Regioni pari a 659 milioni.

Tabella 1
SPESA REGIONALIZZATA PRO CAPITE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SCOSTAMENTI PRO CAPITE DALLA MEDIA NAZIONALE

	Spesa pro capite per tutte le funzioni richieste	Scostamento pro capite con la media nazionale	Trasferimento dallo Stato alla Regione (+) o dalla Regione allo Stato (-) in milioni di euro
Emilia Romagna	871	105	468
Lombardia	789	187	1.871
Veneto	901	75	367
Abruzzo	1.025	-49	-65
Basilicata	1.240	-265	-150
Calabria	1.109	-133	-261
Campania	1.095	-119	-696
Lazio	1.276	-300	-1.771
Liguria	1.180	-204	-319
Marche	950	26	40
Molise	1.061	-85	-26
Piemonte	892	84	368
Puglia	917	59	241
Toscana	968	8	29
Umbria	1.084	-108	-96
Totale nazionale	976		

Bisognerebbe capire qual è l'obiettivo delle richieste che alcune regioni fanno per avere maggiore autonomia nella gestione di alcune funzioni di spesa. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di diminuire il residuo fiscale, che sarebbe raggiunto ritenendo all'interno della regione l'intero importo della compartecipazione a prescindere dall'entità della spesa da finanziare. Quindi sarebbe auspicabile eliminare la possibilità compresa nelle intese di trattenerne all'interno delle regioni quella quota di compartecipazione che sarebbe in più rispetto alle esigenze di fabbisogno da soddisfare. Inoltre la clausola di salvaguardia che implica la devoluzione della spesa media nazionale nel caso in cui non ci si accordi sulla stima dei fabbisogni standard risulta estremamente conveniente per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e quindi disincentivante sulla eventuale stima dei fabbisogni standard, oltre a raggiungere il risultato di una spesa media identica su tutto il territorio nazionale molto poco coerente con i principi di federalismo fiscale, che implicano differenziazione territoriale in base alle caratteristiche di costo e socio-economiche. Anche la clausola di salvaguardia dovrebbe quindi essere eliminata e in prima battuta le regioni potrebbero accontentarsi di vedere devoluta la spesa storica che non dovrebbe discostarsi molto dai fabbisogni standard da stimare. La sfida d'altronde è quella che le regioni con le stesse risorse a disposizione dello Stato centrale siano più efficienti e capaci nella gestione e programmazione delle stesse funzioni.

* Università degli Studi di Ferrara e IEB

** Università degli Studi di Ferrara e Università degli Studi di Parma

Regionalismo differenziato e autonomie speciali: analogie reali o ipotetiche?

Alice Valdesalici*

Il dibattito sul regionalismo differenziato ha spesso evocato il tema delle autonomie speciali. Non solo sul piano politico le discussioni hanno con frequenza fatto ricorso ad analogie – reali o presunte – con il sistema delle regioni speciali e delle province autonome, ma anche sul piano concreto – ovvero guardando alle bozze d'intesa di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia *che sono circolate nell'ultimo anno – si rinvengono diversi* elementi che richiamano strumenti e istituti tipicamente associati alla specialità, siano essi di natura procedurale (la bilateralità tipica delle relazioni tra Stato e autonomia speciale) o sostanziale, quali ad esempio la natura compartecipata della finanza speciale. In Italia la regione speciale non esiste come categoria unitaria, bensì coesistono sei enti territoriali differenti quanto a competenze esercitate, dotazione finanziaria e responsabilità di spesa. Manca un modello unitario di specialità e all'interno della stessa categoria si rinvengono istituti e strumenti che in alcuni casi funzionano molto bene, mentre in altri sono pressoché fallimentari.

Questa di oggi può rappresentare, quindi, una occasione per guardare all'istituto delle specialità, a partire, ad esempio, dalle commissioni paritetiche, organismi costituiti in ciascun ente speciale, composti da un numero uguale di rappresentanti dello Stato e del singolo ente (da cui l'aggettivo paritetiche) e competenti a definire il contenuto delle norme di attuazione dei rispettivi Statuti di autonomia.

La diversità tra tali organismi è minima sul piano formale, ovvero se ci si limita alle previsioni degli Statuti relative a composizione (4-12 membri) e funzione di attuazione dello Statuto (per tutte consultiva, al di là del ricorso a formulazioni differenti), attraverso l'elaborazione di norme di attuazione approvate dal Governo in forma di decreti legislativi.

Cionondimeno l'eterogeneità del ruolo e delle funzioni esercitate dalle Commissioni paritetiche nelle varie regioni a statuto speciale si fa particolarmente netta ed evidente se si guarda al piano sostanziale, ovvero al loro funzionamento. Mentre in alcuni casi (ad es. Sardegna e Sicilia) hanno svolto un ruolo del tutto residuale, in altri hanno invece costituito la sede in cui sono state adottate le misure fondamentali non solo per l'attuazione dello Statuto ma anche per la sua evoluzione nel tempo (ad es. Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta).

Alcuni dati possono aiutare a comprendere meglio il quadro e la sua frammentazione. Si pensi ad esempio al numero estremamente variabile di norme di attuazione: al 2018 il Trentino-Alto Adige/Südtirol (TAA) ha adottato 181 decreti, pari a sei volte la Sardegna, che con 28 atti all'attivo è l'ultima in questa graduatoria. Il divario aumenta ulteriormente se si guarda alle norme per il trasferimento di competenze: per il TAA sono complessivamente 140, ovvero sette volte quelle della Sardegna che chiude la classifica con 20 decreti. La distanza è rilevante anche rispetto alla seconda classifica, la Valle d'Aosta, con 42 decreti.

Passando poi dalla dimensione quantitativa a quella qualitativa – della natura delle competenze effettivamente trasferite ed esercitate – si osserva come solo in Trentino-Alto Adige/Südtirol (e in via più ridotta in Valle d'Aosta) il trasferimento sia andato oltre le competenze enumerate nello Statuto, venendo quindi a svolgere una funzione integrativa

del grado di autonomia. All'opposto in Sicilia e Sardegna le Commissioni paritetiche si sono per lo più occupate di questioni tecniche, per cui – soprattutto in Sicilia – l'uso del potenziale di autonomia riconosciuto dallo Statuto è ridotto. Per fornire qualche esempio si osservi il finanziamento della sanità: le regioni alpine ne sostengono interamente i costi dalla metà degli anni '90, la Sardegna vi provvede solo dal 2007, ricevendo ad integrazione un contributo dallo Stato, la Sicilia è ancora finanziata dal Fondo Sanitario Nazionale. Altri esempi sono la finanza locale e le pensioni d'invalidità, a carico delle sole regioni alpine, e l'istruzione scolastica sostenuta unicamente dalla Valle d'Aosta e dal Trentino-Alto Adige/Südtirol, anche per quanto riguarda le spese del personale, docente e non. Vi sono poi tutta una serie di compiti e competenze che solo il Trentino-Alto Adige finanzia tramite il ricorso alla propria dotazione finanziaria, quali ammortizzatori sociali, conservatori di musica e università anche statali, amministrazione e organizzazione della giustizia.

Per comprendere la natura composita di questa istituzione un altro dato interessante riguarda le modalità con cui nei fatti si perviene all'adozione delle norme. Se è vero che il principio pattizio rappresenta un elemento che insieme qualifica e tutela la specialità – per cui non si può prescindere dalla fase consultiva bilaterale cui devono partecipare lo Stato e gli enti interessati su base paritetica e la quale deve terminare con il consenso di tutte le parti –, è altrettanto vero che si ravvisano dei casi in cui i decreti sono stati adottati dallo Stato nei fatti prescindendo dal testo uscito dalla Commissione. Tale ipotesi ad esempio si è rappresentata con frequenza in Sicilia, in cui delle 45 norme adottate al 2014, solo 25 sono state approvate in base alle indicazioni della Commissione paritetica.

Sul funzionamento di tale istituto incidono diversi fattori di natura metagiuridica, difficilmente isolabili e identificabili a priori. In via esemplificativa si possono menzionare la forza politica (non è un caso che Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono governate da partiti regionalisti politicamente molto forti), nonché – accanto al fattore economico – la capacità amministrativa e la cultura dell'autonomia di cui ciascuna regione è espressione¹. Detto altrimenti, non è l'istituzione in quanto tale che determina il suo successo o fallimento, ma quest'ultimo dipende dal contesto socio-politico, economico e culturale in cui si innesta.

La resa differente di istituzioni - quali appunto le Commissioni paritetiche - che *prima facie* appaiono del tutto analoghe – oltre a fornire un insegnamento utile circa il funzionamento in concreto della specialità – dovrebbe mettere in guardia le regioni che ambiscono a intraprendere la via del regionalismo differenziato, che non in tutti i casi possono contare su forti basi politiche, economiche ed amministrative ed in cui in alcuni casi è difficile rinvenire una vera e propria cultura dell'autonomia.

* Eurac Research - Istituto di studi federali comparati

¹ Palermo F. (2018), *La cultura dell'autonomia. Riflessioni giuridiche su un concetto non solo intuitivo*, in: R. Toniatti (cur.), *La cultura dell'autonomia. Le condizioni pre-giuridiche per un'efficace autonomia regionale*, Università di Trento, pp. 70-74 (<http://liatn.eu/images/ebook/LIA-eBook-Cultura-dellautonomia.pdf>).

Between *exit* and disintegration: *devolution* e relazioni intergovernative nel Regno Unito dopo Brexit

Gabriella Saputelli*

Al di là degli aspetti politici, *Brexit* ha enormi conseguenze non solo sul piano dei rapporti con l'UE e delle relazioni internazionali, ma sul sistema costituzionale del Regno Unito, con forti implicazioni sull'assetto territoriale. La vastità delle discussioni che si sta svolgendo a livello istituzionale e accademico in UK svela la complessità del tema che coinvolge una molteplicità di fattori, ma accende i riflettori anche sui punti deboli di un sistema da sempre indicato e apprezzato come modello di flessibilità e pragmatismo. Il Regno Unito che tra poco uscirà dall'Unione europea è, infatti, profondamente diverso da quello che nel 1973 vi fece ingresso, non solo per via dell'influenza dettata da quasi 50 anni di partecipazione al processo europeo su gran parte della legislazione, ma per il mutamento della stessa conformazione interna dello Stato, dovuta ai processi di 'devolution' iniziati sulla fine degli anni '90 e proseguiti anche nel periodo della crisi economica.

Non potendo essere inquadrato tra i sistemi 'federali' o 'regionali', il Regno Unito si presenta come uno Stato unitario (*Plurinational Union*) composto da quattro 'Nazioni', tre delle quali – Galles, Scozia, Irlanda del Nord – si caratterizzano per un forte decentramento di poteri¹. Il processo di devolution è stato avviato nel 1998 attraverso la stipula di distinti accordi, ricontrattati e modificati più volte negli anni, che hanno dato vita ad un modello fortemente asimmetrico, con una quasi completa separazione di competenze e l'assenza di 'shared rules', con un debole impianto di relazioni intergovernative e di giustizia costituzionale, e con un sistema finanziario prevalentemente centralizzato.

Gli accordi di devolution hanno modificato profondamente l'ordinamento complessivo senza apportare modifiche sostanziali alla struttura dello Stato centrale, la cui fisionomia è rimasta pressoché immutata: uno Stato ottocentesco fondato sulla 'Parliamentary sovereignty' senza una vera e propria costituzione scritta. L'approccio 'pragmatico' ha certamente permesso molta flessibilità nelle scelte e nelle procedure, ma ha implicato anche che "there are no clear ways of resolving the resulting conflicts"². Questa impostazione ha funzionato discretamente nel primo decennio (1998-2007), in un contesto di omogeneità politica/partitica e la possibilità di politiche espansive, mentre ha iniziato a mostrare segni di debolezza dal 2008, quando sono intervenute divergenze partitiche/politiche e la crisi economica ha iniziato a produrre i suoi effetti³.

Per le amministrazioni 'devolute' le ripercussioni della Brexit riguardano non 'solo' la perdita dei fondi europei e dei benefici del mercato interno, ma toccano temi ancor più delicati, come l'accordo di pace nell'Irlanda del Nord e le aspirazioni secessioniste della Scozia. Nel complesso, l'uscita dall'UE ha spinto il governo centrale ad andare in direzione contraria al processo di devolution e messo in discussione l'unità stessa del Regno Unito: "broadly, there are three scenarios for the constitutional future of the UK after Brexit: recentralization; disintegration; or reconfiguration"⁴.

Come in altre parti d'Europa, la 'devolution' in UK è avvenuta in un contesto pienamente coinvolto nell'UE (e forse anche su impulso della stessa) e il recesso ha ora aperto la discussione su una serie di questioni fondamentali: l'allocatione delle competenze di ritorno dall'UE tra centro e amministrazioni devolute (come ad esempio, in materia di agricoltura, pesca e ambiente); la necessità di sostituire il 'common framework' europeo con un 'British common framework' in grado di salvaguardare il mercato interno in UK e l'unità della cittadinanza; l'opportunità di introdurre 'shared rules' tra governo centrale e devolved administrations, la ridefinizione delle regole per la distribuzione delle risorse, la necessità di limitare l'aumento del divario territoriale. Su questi aspetti si sono generate tensioni tra Whitehall/Westminster e i Governi decentrati, che hanno avuto evidenti ripercussioni sulle relazioni intergovernative (dovute ad una forte ricentralizzazione del sistema decisionale e ad uno scarso coinvolgimento delle autorità decentrate) e sono confluite in numerosi conflitti 'costituzionali'⁵. Le cause sono riconducibili in parte alla difficoltà di uscire da un ordinamento, quale quello europeo, che condiziona fortemente gli Stati membri e il loro posizionamento nello scenario globale. Le vicende cui abbiamo assistito mostrano tuttavia che le cause dell'impasse istituzionale e dei conflitti politico/costituzionali sono per lo più interne: l'assenza di meccanismi per stabilizzare e rafforzare l'unità, la debole protezione costituzionale per le entità decentrate, le cui prerogative sono state finora tutelate più a livello politico, la debolezza delle sedi di raccordo e partecipazione. In definitiva, il sistema costituzionale inglese si è rivelato fortemente impreparato e inadeguato ad affrontare le ripercussioni di Brexit.

Le tensioni che si sono generate nel Regno Unito a seguito della decisione di uscire dall'Unione Europea, con particolare riferimento alla devolution e alle relazioni intergovernative tra centro e amministrazioni devolute, offrono interessanti spunti di riflessione per gli studi regionali e federali in Europa, in generale, e per il processo di regionalismo differenziato che si è avviato in Italia. L'esperienza inglese, anche se peculiare, mostra le ripercussioni di una accentuata differenziazione regionale perseguita senza adeguati meccanismi volti a preservare e rafforzare l'unità dell'ordinamento. La questione cruciale resta così quella indicata da Daniel Elazar: se "one of the characteristics of federalism is its aspiration and purpose simultaneously to generate and maintain both unity and diversity [...] the question remains open as to what kinds or combinations of diversity are compatible with federal unity and which ones are not"⁶. Nel Regno Unito il dibattito in corso su "how to strengthen the Unity" potrebbe avvalersi di alcune esperienze europee (Germania, Spagna, Italia) e degli strumenti predisposti. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, potrebbe essere utile il paragone con le previsioni costituzionali a presidio dell'unità dell'ordinamento e della cittadinanza (come l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lett. m) dell'art. 117 Cost.), tornate al centro del dibattito sul regionalismo differenziato.

¹ Non vi è stata alcuna devolution in Inghilterra (per la quale si parla di una "English question"), dove sono stati stipulati accordi con le autorità locali (cities and combined authorities). Sulla storia e le peculiarità dell'esperienza costituzionale del Regno Unito si veda Schütze R.-Tierney S. (2018), *The United Kingdom and the Federal Idea*, Bloomsbury.

² Keating M. (2018), "Brexit and the Territorial Constitution of the United Kingdom", in *Droit et société*, 2018/1 (n. 98), 54.

³ In occasione dei 20 anni di devolution sono stati pubblicati diversi report volti a dare una valutazione del processo: si veda Institute for government (2019), *Has Devolution Worked? The first 20 years*, Edited by Akash Paun and Sam Macrory, London, luglio.

⁴ Keating M., *op. cit.*, p. 59.

* Ricercatrice presso l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSiRFA-CNR)

⁵ La vicenda dello EU Withdrawal Act è in proposito fortemente significativa. Per una breve ma efficace panoramica si veda Young A. (2019), *The Law, in Article 50 two years on*, The UK in a Changing Europe, 29 marzo, pp. 16-17.

⁶ Elazar D. J. (1979), *Federalism and Political Integration*, Ramat Gan, Israel: Turtledove Publishing, 64, 67.

Federalismo in Toscana

Redazione

IRPET:
Claudia Ferretti (Responsabile)
Patrizia Lattarulo

Regione Toscana:
Luigi Idili
Giovanni Morandini
Agnese Parrini
<http://www.regione.toscana.it/-/il-bollettino-federalismo-in-toscana->

Sede di redazione:

IRPET - Villa La Quiete alle Montalve
Via Pietro Dazzi, 1
50141 FIRENZE
Tel. 055/4591222
Fax 055/4591240
e-mail: redazione@irpet.it
www.irpet.it

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a:
tributi@regione.toscana.it

Attività e Notizie

Iniziative

Rapporto sulla Finanza territoriale 2019
Roma, 10 dicembre 2019

Dalle crisi allo sviluppo sostenibile: prospettive e proposte per la Toscana della costa
CGIL Toscana
Piombino - 22 Gennaio 2020

Rendita e competitività, quali processi e come governarli

Seminario in ricordo di Riccardo Conti
Regione Toscana - IRPET
Regione Toscana, Piazza Duomo 10
24 Gennaio 2020

Pubblicazioni

Rapporto sulla Finanza territoriale. Anno 2019
Rapporto a cura di IRES Piemonte, IRPET, SRM, Polis Lombardia, IPRES, Liguria
Ricerche
Dicembre 2019

La condizione economica e lavorativa delle donne. Rapporto 2019
A cura di Natalia Faraoni e Donatella Marinari
Regione Toscana - IRPET
Dicembre 2019

Toscana Notizie - Flash LAVORO n. 42/2019
IRPET - Settore Lavoro Regione Toscana
Dicembre 2019

Il mercato degli appalti toscano. I segnali di ripresa e gli effetti della centralizzazione. Rapporto congiunturale 2019
IRPET- Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
A cura di Giuseppe Francesco Gori
Dicembre 2019

L'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione nei beni culturali
A cura di Sabrina Iommi
IRPET
Gennaio 2020

Numeri precedenti

2016

Federalismo in Toscana n. 1

- “Qualità e completezza degli studi di fattibilità, un fattore di criticità per i progetti di investimento pubblico italiani” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “Problemi e prospettive della valutazione economica pubblica” di *Marco Ponti* (Politecnico di Milano)
- “Le strategie europee per gli investimenti pubblici” di *Francesca Petrina* e *Claudio Virno* (Esperti)
- “Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti ed il loro utilizzo” di *Agnese Casolaro* e *Alessandro Panaro* (SRM Intesa San Paolo)
- “La valutazione del PUMS di Milano: processo progettuale e supporto alle decisioni” di *Paolo Beria* (DAStU, Politecnico di Milano)

Federalismo in Toscana n. 2

- “L’abbandono del patto di stabilità: quante risorse per gli investimenti dei comuni?” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* e *Andrea Taddei* (IRPET)
- “Superamento del Patto e revisione della Legge 243: abbiamo scherzato?” di *Andrea Ferri* e *Giuseppe Ferraina* (IFEL – Dipartimento Finanza Locale)
- “La situazione economico-finanziaria degli enti territoriali della Toscana. L’analisi della Sezione regionale della Corte dei conti” di *Francesca Petrina* e *Paolo Peluffo* (Corte dei Conti – Sezione Toscana)
- “Dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio in Costituzione” di *Onelio Pignatti* (Regione Emilia-Romagna)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Impatto sulla finanza regionale della legge di bilancio” di *Massimiliano Ferraresi* (Università di Ferrara), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Leonio Rizzo* (Università di Ferrara & IEB)
- “La spesa sanitaria delle Regioni” di *Roberta Garganese* (IPRES)
- “Competizione per il mercato e concentrazione industriale nei servizi di trasporto pubblico locale: l’esperienza Toscana” di *Patrizia Lattarulo*, *Mauro Massaro* e *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “Il Settore Pubblico Allargato in Toscana. L’analisi conti pubblici territoriali” di *Irene Tassi* (IRPET)

2017

Federalismo in Toscana n. 1

- “Gli investimenti pubblici tra flessibilità e vincoli di bilancio” di *Maria Cristina Mercuri* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “Quali risorse e quali riforme per il rilancio degli investimenti” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Interventi sulla fiscalità di impresa: tra cambiamenti strutturali e spinte congiunturali” di *Francesca Gastaldi* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “La promozione delle imprese e dei loro investimenti” di *Marco Mariani* (IRPET)
- Valutazione degli investimenti pubblici in Italia: il caso delle politiche di prevenzione del rischio geologico di *Mauro Grassi* (Direttore di #Italiasicura)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il sistema delle stazioni appaltanti toscane e il processo di aggregazione alla luce del nuovo codice degli appalti” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “La stazione unica appaltante della città metropolitana di Roma” di *Paolo Berno* (Città metropolitana di Roma)
- “La riforma dei contratti pubblici” di *Alberto Cucchiarelli* (ANAC – Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici)
- “La riforma del sistema di affidamento dei contratti pubblici: in ipotesi di integrazione tra le centrali di aggregazione e di committenza” di *Giovanni Forte* (Unione Valdera)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Tax gap regionale efficacia degli strumenti di auditing fiscale” di *Alfonso Carfora*, *Rosaria Vega Pansini*, *Stefano Pisani* (Agenzia delle entrate)
- “Le interazioni spaziali nelle politiche fiscali sul patrimonio immobiliare: un’analisi sui comuni italiani” di *Chiara Bocci*, *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “I nodi irrisolti della capacità fiscale standard” di *Carmela Brugnano*, *Giuseppe Ferraina*, *Larysa Minzyuk* (IFEL, Dipartimento Finanza locale)
- “L’imposta sul reddito d’impresa individuale e di società di persone: la nuova IRI” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo*, *Irene Tassi* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Investimenti pubblici, risorse e riforme” di *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo*, *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “La finanza decentrata, risorse e riforme” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

2018

Federalismo in Toscana n. 1

- “Politiche di contrasto all’evasione: la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali” di *Andrea Angeli* (IRPET)
- “Il sostegno della Regione ai Comuni nella lotta all’evasione fiscale” di *Luigi Idili* e *Agnese Parrini* (Regione Toscana)
- “Riflessioni sul contrasto ad evasione/elusione della fiscalità locale in un Comune di 14.000 abitanti” di *Lorenzo Nesi* (Assessore alle politiche finanziarie del Comune di Montelupo Fiorentino)
- “La lotta all’evasione dell’ecotassa tramite la partecipazione degli enti locali” di *Claudio Sciancalepore* (Università degli studi di Bari)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il regionalismo differenziato tra servizio universale e specificità territoriali” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa), *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Marika Macchi*, *Alessandro Petretto* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa)
- “Spanish (Regional) Decentralization” di *Laura Varela Candamio* (University of A Coruña)
- “Autonomia scolastica e regionalismo differenziato” di *Santino Piazza* (IRES Piemonte)

Federalismo in Toscana n. 3

- “I costi dell’asimmetria regionale nell’ambito del divario territoriale” di *Andrea Filippetti e Fabrizio Tuzi* (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federalie sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” del Consiglio Nazionale delle Ricerche)
- “L’applicazione del regionalismo differenziato: le richieste di Regione Lombardia” di *Antonio Dal Bianco e Elena di Carpegna Brivio* (Éupolis Lombardia)
- “Regionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della Regione Puglia” di *Roberta Garganese e Iary I. P. Goffredo* (IPRES) e *Benedetto Giovanni Pacifico* (Regione Puglia)

2019

Federalismo in Toscana n. 1

- “La Legge di Bilancio per il 2019 e gli interventi per la spesa degli enti locali” di *Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Legge di Bilancio 2019 e autonomia tributaria: quali prospettive per la finanza comunale?” di *Maria Teresa Monteduro* (Ministero Economia e Finanza)
- “La Legge di Bilancio 2019 e le misure per le Regioni” di *Guido Mazzoni* (Ancrel)
- “Ripristino delle Province, Città Metropolitane e Legge di Bilancio 2019” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Prove di differenziazione. Nuovi compiti delle regioni dopo la riforma delle Province” di *Patrizia Lattarulo e Michele Seremia* (IRPET)
- “Nota sulla definizione dei fabbisogni standard delle Regioni a Statuto Ordinario nelle materie diverse dalla sanità ai sensi del D.L. 50 del 2017” di *Francesco Porcelli* (SOSE Spa)